

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 6/8/2010

**“NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELLE NOMINE DI
COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n.17 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “e non può essere rieletto” sono soppresse.
3. L’ articolo 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n.6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è così modificato:
 - a) al comma 1 dopo le parole “tre esperti della materia designati” sono aggiunte le seguenti “dalla commissione consiliare competente” e sono soppresse le lettere a), b) e c);
 - b) al comma 4 il secondo periodo è così sostituito: “Ogni commissione è composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.”;
 - c) al comma 5 le parole “sono svolte dal personale del settore competente” sono sostituite dalle seguenti “sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia”.
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le

Comunicazioni - CO.RE.COM.), le parole “e non sono rieleggibili consecutivamente” sono soppresse.

5. La legge regionale 3 settembre 2002, n.21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è così modificata:

- a) al comma 3 dell'articolo 19 dopo le parole “con l'Università di riferimento” sono aggiunte le seguenti “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale”;
- b) al comma 1 dell'articolo 20, alla lettera a), dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le seguenti “eletto dal Consiglio regionale”;
- c) al comma 1 dell'articolo 20 la lettera b) è così sostituita:
“ b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17, con voto limitato”;
- d) al comma 8 dell'articolo 20 le parole “Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione” sono sostituite con le seguenti “I due rappresentanti della regione Campania”;
- e) al comma 1 dell'articolo 24, le parole “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti “dal Consiglio regionale”.

6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale provvede con voto limitato alla nuova indicazione dei revisori dei conti degli EPT.

7. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n.7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale), la parola “sette” è sostituita con “cinque” e le parole “di cui quattro” e “dall'assessore competente, compreso il presidente, e tre” sono soppresse.

8. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n.7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania), dopo le parole “gli attuali consiglieri delle società partecipate” sono aggiunte “nonché degli amministratori unici”.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, in attuazione dei principi dell'attività amministrativa e di organizzazione posti dal titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza dei seguenti criteri generali:

- a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione regionale e trasparenza dell'azione amministrativa;
- b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti;
- c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate;
- d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali;
- e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di governo mediante l'istituzione di apposite strutture organizzative.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), ad eccezione degli articoli 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 e 25.

Art. 3

1. Le procedure previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), si applicano dall'1 gennaio 2011.

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE: “Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 1

Legge regionale 24 luglio 2006, n. 17: “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”.

Art. 3: “Nomina, requisiti e incompatibilità”.

Comma 1: “1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto”.

Comma 2

Legge regionale 24 luglio 2006, n. 18: “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”.

Art. 2: “Costituzione, incompatibilità e revoca”.

Comma 1: “1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto”.

Comma 3, lettere a), b), c).

Legge regionale 15 giugno 2007, n. 6: “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”.

Art. 11: “Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa”.

Comma 1: “1. È istituito l'osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall'assessore al ramo, e di cui fanno parte, oltre al dirigente del settore competente, tre esperti della materia designati:

- a) uno dalle associazioni di categoria;*
- b) uno dall'assessore regionale competente;*
- c) uno dalla commissione consiliare permanente competente per materia”.*

Comma 4: “4. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per i seguenti settori: teatro, musica e danza. Ogni commissione è composta di tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore, di cui due designati dall'assessorato ed uno dalla commissione permanente competente per materia. Essa è presieduta dal dirigente del settore competente”

Comma 5: “5. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale del settore competente”.

Comma 4

Legge regionale 1 luglio 2002, n. 9: “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM”.

Art. 3: “Composizione”.

Comma 3: “3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT”.

Comma 5, lettere a), b), c), d), e)

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”.

Art. 19: “Presidente”.

Comma 3: “3. Il Presidente è nominato, ai sensi della legge n. 390/1991, art. 25, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'Università di riferimento”.

Art. 20: “Consiglio di Amministrazione - Composizione”.

Comma 1: “1. Il Consiglio di amministrazione dell' ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Presidente;

b) un rappresentante della regione Campania, eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;

c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento”.

Comma 8: “8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania”.

Art. 24: “Collegio dei Revisori contabili”.

Comma 1: “1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, eletti dal Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e nominati con decreto del presidente della Giunta regionale”.

Comma 6

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41: “Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo”.

Comma 7

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 7: “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”.

Art. 14: “Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo”.

Comma 1: “1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale, nonché le successive attività di verifica di cui all'articolo 13, comma 2, competono ad un apposito Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo, nominato con deliberazione di Giunta regionale, entro e non oltre i 30 giorni successivi all'approvazione del Piano di cui alla presente legge. Detto Comitato è composto da sette personalità di alto profilo culturale, di cui quattro designate dall'Assessore competente, compreso il Presidente, e tre dalla Commissione consiliare competente, che a nessun titolo siano beneficiari dei contributi di cui alla presente legge”.

Comma 8

Legge regionale 20 luglio 2010, n. 7: “Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania”.

Art. 1, comma 14: “14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell'efficacia di gestione le società partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennità di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Le società partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia”.

Nota all'art. 2

Comma 1

Legge regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”

TITOLO IX: Ordinamento amministrativo

Comma 2

Legge regionale 4 luglio 1991, n. 11: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”.

Art. 13: “Attribuzioni, compiti e responsabilità dei dirigenti regionali”.

“Le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti regionali sono disciplinati dagli artt. 23 e 24 della L.R. 23 maggio 1984, n. 27”.

Art. 14: “Mobilità dei dirigenti”.

“Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale nel rispetto degli artt. 3 e 19 della L. 29 marzo 1983, n. 93 degli artt. 9 e 10 della L.R. 23 maggio 1984, n. 27 e dell'art. 6 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.

Forme di rotazione degli incarichi, previsti negli articoli precedenti, possono essere attuate anche su domanda degli interessati, nonché tra questi e le posizioni di studio o di ricerca, al fine di consentire il necessario rinnovamento dell'azione amministrativa, fatto salvo, comunque, il possesso dei particolari requisiti professionali”.

Art. 18: “Organico”.

“Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, si

provvederà alla rideterminazione dell'organico regionale per livelli funzionali e alla dotazione organica delle strutture”.

Art. 19: “Rapporti con le organizzazioni sindacali”.

“La Giunta, in conformità a quanto stabilito in particolare dal quinto comma dell'art. 1, sente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e realizza con le stesse incontri periodici in materia di organizzazione del lavoro”.

Art. 20: “Inquadramento personale”.

“La Giunta regionale provvede all'inquadramento e all'applicazione dei livelli funzionali di cui agli accordi nazionali con propria deliberazione sentito il parere delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il predetto parere si intende acquisito trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla data della relativa richiesta”.

Art. 22: “Flessibilità delle strutture”.

“Il numero dei Settori afferenti la materia delle foreste, della formazione professionale e del decentramento deleghe può essere ridotto in funzione delle relative scelte programmatiche operate dagli organi istituzionali”.

Art. 23: “Incarichi nei Settori delle foreste”.

“Fino a quando il Governo centrale non avrà provveduto al riordino delle funzioni e degli organici del Corpo forestale dello Stato, i Settori tecnici amministrativi delle foreste, nonché il settore foreste demaniali di cui all'allegata tabella C, in conformità all'art. 79 del D.P.R. n. 616 del 1977 ed all'art. 15 della L.R. n. 29 del 1975, possono continuare ad essere affidati a Funzionari del Ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato con specifica competenza professionale mediante atti formali della Giunta regionale”.

Art. 25: “Consulenza di esperti”.

“Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza di tre esperti, in materie giuridiche ed economiche, a mezzo convenzione ai sensi dell'art. 2232 del codice civile.

Ai predetti verrà attribuita una indennità base mensile non superiore ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della L.R. 5 agosto 1972, n. 5, e successive modificazioni.

L'incarico è limitato per la durata del mandato del Presidente della Giunta e non costituisce titolo per l'instaurarsi del rapporto di impiego”.